



Oggetto: Comune di Sassetta (LI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico relativa alla conformazione del Piano Operativo.

3^a seduta - 08/07/2020

Il giorno 08/07/2020, sono convenuti e presenti in videoconferenza i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota del 22/06/2020, prot. n. 215817:

la **Regione Toscana**: Arch. Domenico Bartolo Scrascia, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Manuela Casarano, Funzionario del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**: è assente e non ha trasmesso il parere di competenza;

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

il **Comune di Sassetta**: Sindaco Alessandro Scalzini; Geom. Paolo Cosimi Responsabile del Procedimento; Arch. Barbara Croci del gruppo di progettazione.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 09:45

Verbale della Riunione

In via preliminare la Conferenza ricorda e prende atto integralmente degli esiti delle precedenti fasi istruttorie e della precedente seduta della Conferenza paesaggistica, tenutasi in data 26/02/2020, come da relativo verbale, nel corso della quale la Soprintendenza aveva richiesto documentazione integrativa.

Con nota pervenuta al protocollo n.196443 in data 05/06/2020, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 03/06/2020 di approvazione del Piano Operativo, rendendo disponibili tramite link i relativi allegati, e ha chiesto la convocazione di una nuova seduta della Conferenza paesaggistica ai fini della conclusione del processo di conformazione al PIT.

La Regione, così come stabilito dall'Accordo con il MiBACT, ha inviato in data 08/06/2020 e 15/06/2020 alla Soprintendenza tre date possibili per la convocazione della seduta della Conferenza paesaggistica, il 29.06.2020, il 02.07.2020 e la data odierna. In data 22.06.2020, atti prot.reg.n.215817, è stata inoltrata la convocazione per PEC a tutti i componenti la Conferenza e agli invitati.

Nella nota pervenuta al protocollo sopra richiamata, tra gli allegati disponibili vi era in particolare:

- nel "*Documento 1-2 Integrazioni Soprintendenza e documento coerenza*" è stata approfondita la verifica della coerenza del Piano Operativo con la disciplina del PIT/PPR e con le valutazioni specifiche effettuate dalla Soprintendenza in sede di conferenza paesaggistica;
- nell'elaborato "*Schede norma degli interventi di nuova edificazione e completamento*" è stato integrato relativamente ai criteri di inserimento paesaggistico.

In merito alle due aree di esclusione dalla perimetrazione delle aree boscate ex art. 142 comma 1 lettera g del Codice,

il Comune ha specificato che:

- l'area di cui alla figura 1 "Parco di Valcanina" è un parco di proprietà pubblica, pertanto, "è esclusa da vincolo in virtù delle disposizioni normative", ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera a) della L.R.T. 39/ 2000 che recita "Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai";
- l'area di cui alla figura 4 "via Roma – capoluogo" "non risulta, se non in minima parte, boscata", ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 39/2000, in quanto inferiore a 2.000 mq e riconducibile a "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni", viene pertanto confermata la nuova edificazione con l'obbligo, nella relativa scheda norma, di incrementare la vegetazione.

Infine, nell'area per la quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla perimetrazione delle aree boscate a condizione che rimanga ad uso agricolo (figura 6), il Comune conferma la previsione di nuova edificazione D6 a destinazione turistico-ricettiva con prescrizioni in merito alle caratteristiche architettoniche e alle opere di sistemazione degli spazi non edificati.

Tutto ciò premesso

Richiamato:

- il co. 4 dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: "4. **I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]**".
- il co. 5 dello suddetto articolo: "5. **La regione disciplina il procedimento di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.**"
- il co. 1 dell'art. 31 della L.R. 65/2014 e s.m.i.: "1. **Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e formazione al piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143, co. 4 e 5, dell'art. 145, co. 4 e dell'art. 146, co. 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**"
- l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018, che ha sostituito il precedente.

Richiamato, altresì:

- il co. 1 dell'art. 20 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: "Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...], si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice".
- il co. 5 dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR: "5. **La valutazione della formazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).**"

Preso atto:

- della Sentenza n. 1696/2019 del TAR per la Toscana (Sezione Prima), che annulla il co. 7 dell'art. 21 della Disciplina del Piano e lo sostituisce con l'art. 17bis della L. 241/1990 e s.m.i., ritenendo la mancata partecipazione dei competenti Organi ministeriali al procedimento o la mancata espressione di parere fatti "non conformi all'ordinamento";
- della mancata partecipazione e della mancata espressione del parere di competenza della Soprintendenza;

Ritenuto pertanto applicare l'art. 17bis della L. 241/1990 e s.m.i. in luogo dell'art. 21, co. 7 della Disciplina del Piano del PIT-PPR in forza della già richiamata sentenza n. 1696/2019 del TAR Toscana, **la Regione ovvero la Conferenza**, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta e all'esito sia delle valutazioni odierne che delle precedenti sedute, **evidenzia la generale**

coerenza e l'assenza di profili di contrasto del PIANO OPERATIVO nei confronti del PIT-PPR, esprime il rispetto dell'art. 20, co. 1 della *Disciplina di Piano* ovvero dichiara parere positivo alla *verifica di conformazione* eseguita ai sensi del sopra richiamato art. 21 combinato disposto all'art. 6 dell'*Accordo tra MiBACT e RT* sottoscritto il 17/05/2018.

La Conferenza dà atto, infine, che la positiva *verifica di conformazione* espressa dai competenti Organi ministeriali per le parti di territorio che riguardano i Beni Paesaggistici comporta i seguenti effetti:

- trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 143, co. 4 del Codice;
- il parere obbligatorio della Soprintendenza, espresso nel procedimento di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice, ha natura non vincolante;
- cessa l'applicazione dell'art. 23, co. 3 della *Disciplina del Piano* del PIT-PPR – Disposizioni transitorie.

Gli effetti del presente Verbale decorrono all'espletamento dei termini stabiliti dall'art. 17bis della L.241/1990 e s.m.i.

La Conferenza termina i propri lavori alle ore 10:20.

per la Regione Toscana

Arch. Domenico Bartolo Scrascia _____